

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CECY – ONLUS”

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione denominata "CECY-ONLUS", acronimo delle parole inglesi "Creative Engagement for Cooperation and Youth" traducibile in italiano con la locuzione: "Impegno creativo per la cooperazione e la gioventù", nel seguito indicata con il termine "Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Revello (CN), Via Riberi n. 6 .

Finalità

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori della beneficenza, istruzione, formazione, tutela della natura e dell'ambiente ai sensi dei punti 3, 4, 5, 8 comma 1, dell'art.10 del Decreto Legislativo 460/1997.

Rientrano tra le attività dell'Associazione:

- a. la raccolta di fondi, materiali o attrezzature destinati in forma di beneficenza alle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto o ad altre popolazioni comunque svantaggiate in ragione di difficili condizioni economiche, sociali o ambientali;
- b. la sensibilizzazione, la promozione e la raccolta di fondi, materiali o attrezzature per la beneficenza nel campo dell'istruzione e formazione dei giovani privi in tutto o in parte dei mezzi finanziari per affrontare o concludere il percorso di studi d'istruzione primaria nonché di studi anche di livello accademico nel campo della protezione, salvaguardia e gestione dell'ambiente, delle risorse naturali, dell'agricoltura e delle scienze della terra;

- c. la raccolta di fondi per la beneficenza volta al finanziamento, anche solo parziale, di progetti per la costruzione di scuole, ospedali, acquedotti ed ogni altra struttura di pubblica utilità in zone del mondo economicamente povere, disagiate da disastri naturali, dall'iniqua distribuzione della ricchezza, o guerre;
- d. la divulgazione e la sensibilizzazione verso ideali di solidarietà sociale, di rispetto del patrimonio naturale e verso i problemi legati all'inquinamento, al cambiamento climatico, alla disparità di distribuzione delle risorse tra i popoli attraverso programmi di comunicazione, ivi compresa la realizzazione di eventi e siti web, l'organizzazione di incontri divulgativi, rassegne, convegni e manifestazioni anche in ambito scolastico;
- e. il sostegno finanziario, la promozione e la divulgazione di progetti nel settore della protezione, salvaguardia e gestione dell'ambiente, delle risorse naturali, dell'agricoltura e delle scienze della terra;
- f. l'organizzazione di manifestazioni, eventi, raduni e mostre, la realizzazione di siti web, di pubblicazioni, di oggettistica promozionale, l'impiego di siti web e di campagne attraverso social media, volte alla raccolta dei fondi per la beneficenza nell'ambito di esclusive finalità di solidarietà sociale;
- g. stabilire rapporti di collaborazione con autorità e soggetti esterni all'Associazione ivi compresi Enti e Istituzioni per il perseguimento dei fini associativi; partecipare, ove l'Associazione ne possenga i requisiti, a bandi, gare e concorsi istituiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione o da qualsivoglia Ente Pubblico o Privato, purché attinenti con le finalità dell'Associazione e che ne permettano lo sviluppo delle sua attività;
- h. contribuire, collaborare e promuovere progetti elaborati da altre associazioni ONLUS, purché di contenuto compatibile con il presente statuto;
- i. ogni altra attività utile a perseguire la finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza, istruzione, formazione, tutela della natura e dell'ambiente nei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; in particolare, all'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), comma 1, articolo 10 ad eccezione di quelle direttamente connesse che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal citato D. Lgs.

Nel perseguimento delle proprie finalità l'Associazione: a) usa e promuove tra i propri associati metodi di condivisione e partecipazione attiva nell'individuazione e scelta delle azioni concrete; b) impiega ogni metodo utile per rendere qualsiasi flusso finanziario, in entrata o in uscita, pubblico e tracciabile; c) non fa alcuna discriminazione sulla base del sesso, della nazionalità, della razza, delle credenze religiose e di classe, o dell'opinione politica.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano all'Associazione nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7) Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- c. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non può essere temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, recesso.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Assemblea dei Soci

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a. approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- b. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- c. eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- d. deliberare sulle proposte di regolamenti e loro modifica;
- e. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 (due) anni. Esso è composto da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 12 (dodici) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b. le decisioni relative alle attività istituzionali, complementari, connesse ed accessorie da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d. la redazione annuale obbligatoria del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e. la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- f. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- g. la fissazione delle quote associative;
- h. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- i. la redazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- j. la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- k. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o a mezzo mail da recapitarsi di norma 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 2 (due) anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- b. contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

- c. donazioni, liberalità e lasciti testamentari;
- d. introiti realizzati e proventi eventualmente conseguiti dall'Associazione nello svolgimento e per il perseguimento o a supporto della sua attività istituzionale.
- e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il patrimonio potrà altresì essere costituito da eventuali ulteriori beni mobili o immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori ovvero dalla raccolta straordinaria che ha motivato la sua stessa costituzione nella complessiva misura di milleseicentottantacinque euro.

Art. 31) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 32) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 33) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo

incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori: